

“MA NON È UNA COSA SERIA”.
ANCHE LA LINGUA ITALIANA TRA LE VITTIME DEL COVID:
L’ABUSO DI ANGLISMI E L’INCOMPRESIBILITÀ DELLA NORMA*.

di Elio Lo Monte**

A voler estrapolare dagli allarmistici *talk show*, tediosi servizi giornalistici e stucchevoli *reportage* sull'emergenza coronavirus, che con quotidiana frequenza gli organi di informazione martellano la vita degli italiani, potrebbe ricostruirsi il seguente caso: Tizio, *covid manager*, dopo il periodo di *lockdown*, mentre si trovava in *self-isolation*, ha falsificato il *covid pass* (o *green pass*), e si è recato prima in un *wet market* e poi in un *drive through* (*issuer* convenzionato) per utilizzare quale *acquirer* prestabilito il metodo di pagamento funzionale al *cashback*. Tizio, in regime di *smart working*, doveva partecipare ad un *webinar* (o *call* o *conference call*) per illustrare, *step by step*, alcuni aspetti della *next generation UE* e del *recovery fund* con particolare riferimento al *recovery plan* e al bonus *baby-setting*. Nel recarsi al *wet market*, Tizio, ha contagiato, mediante *droplet*, un gruppo di amici che si erano riuniti in *flash mob*; più precisamente ha trasmesso l'infezione da covid derivante da un particolare *spike* (meglio da uno *spike protein*). Ciò ha determinato, per il conseguente *spillover* (o *spillover infection*), la necessità di un *covid hospital* contribuendo all'aumento del *trend* delle infezioni come dimostrato dallo *screening* dei casi evidenziato dalla *task force* all'uopo predisposta, che ha effettuato vari *testing* con appositi *kit* anche negli *hotspot* vaccinali. A questo risultato si è pervenuti attraverso *contact tracing*, utilizzando una *app di tracking* nonostante i rischi di violazione della normativa in tema di *privacy*. Dal *briefing* dei *team* e degli *staff*, appositamente istituiti, si è appreso che a mezzo vari *trial* è stato monitorato l'andamento della pandemia in vista di una migliore *performance* in linea con il *pandemic crisis support* al fine di pervenire ad una situazione di *covid free*.

L'esempio potrebbe essere arricchito di altre locuzioni e termini, 'abituamente' utilizzati in questo periodo, come *step*, *data breach*, *no-vax*, *no-mask*, *spending review*, *burden* microbico, *streaming*, *rave party*, *free party*, *free vax*, *level playing field*, *virtual clinic*, *voucher taxi*, *cluster epidemiologico*, *dose booster*, *working from home*, *remote working*; espressioni, ormai, entrate nel linguaggio 'comune'.

Si tratta, a ben vedere, di un lessico tanto diffuso quanto ingiustificabile e, soprattutto, incomprensibile nonché caratterizzato, in molti casi, da contorni grotteschi.

Invero, «a volte, questo ricorso all'inglese “modificato”, che nel suo attecchire si ricava nei confronti degli equivalenti italiani una specificità che non avrebbe, si spinge al punto da

produrre veri e propri pseudoanglicismi che si discostano dai significati ortodossi o sfociano in ricombinazioni di radici che suonano inglesi ma sono soltanto maccheroniche»¹.

Non vi è alcun ostracismo verso l'uso di forestierismi – e nel caso di specie, inglesi – ma solo ribadire, com'è stato puntualmente sostenuto, che «il grande problema riguarda le parole straniere usate nei contesti di comunicazione pubblica. Contro questo fenomeno è un dovere civico battersi»².

Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, il 12 marzo 2021, durante una conferenza stampa leggendo un passaggio del suo testo secondo cui: «Per chi svolge attività che non consentono lo *smart working* sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo *baby-sitting*» ha commentato affermando: «Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi...?»³.

Non c'è dubbio che la pandemia oltre agli innumerevoli morti ha cagionato anche una serie di deleteri effetti sulla lingua italiana⁴, con il meccanico recepimento di vocaboli la cui difficile comprensibilità ha evidenti ricadute sul piano dei possibili comportamenti della collettività e, quindi, sull'applicazione di misure anche sanzionatorie. Anzi, si assiste con sempre maggiore frequenza ad un abuso di anglicismi che, oltre a denotare una sorta di eccessivo provincialismo, crea inutile confusione.

Siano in presenza di una tendenza 'tutta italiana' considerato che altri Paesi sono più attenti all'accoglimento 'pappagallesgo' di forme di inutile esterofilia e, quindi, ad utilizzare termini e sintagmi dal significato spesso diverso. La questione assume profili comici perché l'uso di alcuni vocaboli sono talmente radicati nella lingua di appartenenza che, mancando il corrispettivo italiano, occorre un'intera frase per la traduzione; in altre circostanze ne viene assunta la locuzione nella forma contratta utilizzata nel Paese di origine (ad esempio nell'uso del *no-vax* va evidenziato che *vax* è scorciamento di *vaccine* o di *vaccination*). Vengono, in tal modo, meccanicamente trapiantate nella lingua italiana formule che hanno un senso diverso da quello rivestito nella realtà straniera di riferimento.

*Intervento svolto al seminario di approfondimento in Diritto penale parte speciale su "Covid e Diritto penale", Università degli Studi di Salerno, 24 novembre 2021.

** Professore Ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Salerno.

¹ A. ZOPPETTI, *La panspermia del virus anglicus*, (30 aprile 2020), in <https://www.treccani.it>.

² C. GIOVANARDI, membro dell'Accademia della Crusca, in <https://www.wired.it>.

³ Sulle deprecabili mode di far eccessivo uso di incerti forestierismi può essere richiamato quanto già precedentemente anticipato nel nostro, *L'art. 612-ter c.p. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social"*, Torino 2021, p. 61

⁴ Si vedano le dichiarazioni del Presidente dell'Accademia della Crusca: "Nei giorni del Covid, troppe parole inglesi", riportate da M.C. CARRATÙ, su <https://firenze.repubblica.it>, che evidenzia, ad esempio, come in altri paesi neolatini (Spagna e Francia), abbiano optato per *confinamiento* e *confinement* anziché utilizzare il termine *lockdown*. Si poteva utilizzare da noi il vocabolo confinamento.

Si dirà che si tratta di termini utilizzati nel linguaggio *massmediale*; questo è vero, ma solo in parte. In primo luogo, va segnalato l'abuso da parte degli organi di informazione, soprattutto da alcuni confusionari e, spesso, rissosi *talk show* televisivi da collocarsi, per tali ragioni, in quella categoria – limpidamente evidenziata da illustre dottrina – dei «*canali televisivi*», ove (...) si guaisce e si abbaia, si ulula e si latra»⁵; allo stesso modo, va rimarcato che gli stessi termini vengono sempre più spesso adoperati da soggetti istituzionali o che ricoprono importanti ruoli nei vari organismi pubblici.

Ancora più negativo è il loro insensato uso negli 'atti ufficiali'.

Infatti, nel D.P.C.M. 12.10.2021⁶ che richiama il d.l. n. 127/2021 si fa riferimento al «rafforzamento del sistema di *screening*»; l'allegato allo stesso provvedimento di legge riporta nella 'Premessa' «la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*)»; quest'ultimo è richiamato nella sola forma inglese successivamente più volte, insieme a *badge* e *termoscanner*.

Il D.P.C.M. 2.3.2021⁷ all'art. 5 co. 1 lett. b) utilizza la formula del «fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni»; all'art. 11 co. 6 si trova l'uso di «*hospice*» (in luogo di ospizio); art. 15 co.1 si rinviene il riferimento ai «*live-club*».

Il d.l. n. 127/2021⁸ reca nell'intestazione la locuzione «sistema di *screening*»; e il d.l. n. 52/2021⁹ all'art. 9 si fa riferimento alla «Piattaforma nazionale *digital green certificate*» e all'art. 12-ter al «*Voucher taxi*»;

Il d.l. n. 30/2021¹⁰, l'art. 2 è rubricato: «Congedi per genitori e bonus *baby-sitting*» (la locuzione inglese viene poi ripetuta nel testo della disposizione normativa).

Ancora, seppure in via esemplificativa, la Circolare del Ministero dell'Interno del 6.3.2021 (N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.) di esplicazione del D.P.C.M. 2 marzo 2021 richiama i *live-club* e per ben sei volte il termine *catering*; la Circolare del Ministero dell'Interno (N.

⁵ F. MANTOVANI, *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia*, Pisa, (rist.) 2018, p. 252, si tratta di una categoria - richiamata nell'ambito dell'analisi concernente la «stupidità televisiva» - che si contrappone a quella dei «*canali televisivi*», che trasmettono un pensiero pensato, quale esso sia: artistico, scientifico, informativo, documentale, teatrale, cinematografico, umoristico».

⁶ Recante: «Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale».

⁷ Rubricato: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»».

⁸ «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».

⁹ «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

¹⁰ «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.) di esplicazione del D.P.C.M. 2 marzo 2021 fa riferimento al «rafforzamento del sistema di *screening*» e alle possibilità organizzative «dell'acquisizione del *green pass*»; la Circolare del Ministero dell'Interno del 19.5.2021 (N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ) «*online* o telefonicamente»; la Circolare del Ministero dell'Interno del 6.3.2021 (N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Roma, 10 agosto 2021 - Prot. Uscita N. 0054914 del 10.08.202) «*steward*»; «il decreto 12 marzo 2021 del Ministro della Salute “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi *target* della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19»; l'ordinanza n. 8/2021 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale, ove per ben nove volte viene utilizzato il termine *caregiver*.

La dimostrazione, forse più eclatante si coglie soffermandosi sul decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'economia e delle finanze in tema di «Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici», che ha avuto ampia risonanza nel periodo di confinamento per limitare il contagio da covid. L'art. 4 (rubricato “Funzionalità e flussi informativi”) al co. 1 del richiamato decreto così reca (corsivi aggiunti): «1. Sulla base del *PAN* fornito dall'aderente in sede di registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto mediante una funzione crittografica non reversibile, anche in conformità allo standard *PCI DSS*, e messo a disposizione da PagoPA S.p.A. per conto del *MEF*, gli *acquirer* convenzionati, in attuazione della convenzione stipulata con PagoPA S.p.A., verificano la partecipazione dell'aderente al programma, al fine di individuare i dati necessari, relativi esclusivamente alle transazioni effettuate con gli strumenti di pagamento elettronici indicati dagli aderenti, da inviare, attraverso un canale cifrato, al sistema *cashback*. Gli *acquirer* convenzionati utilizzano i dati messi a disposizione da PagoPA S.p.A. per conto del *MEF* per finalità strettamente necessarie all'attuazione del programma. A tal fine, gli *acquirer* convenzionati integrano i propri sistemi tecnologici al fine di consentire la regolare trasmissione a PagoPA S.p.A. dei seguenti dati necessari all'attuazione del programma: il codice carta crittografato in modo irreversibile (*Hashpan*) (...)»¹¹. L'art. 6 dello stesso provvedimento è rubricato: «Rimborso *cashback*»!

¹¹ Si potrebbe obiettare che l'art. 1 dello stesso decreto è dedicato alle «definizioni» e, dunque, il problema della chiarezza delle disposizioni non sussiste. Ma, a ben vedere, le 'spiegazioni' sono ancora più confusionarie; si

Solo con l'ausilio di un chiromante, di un augure o di un aruspice è possibile pervenire ad una soddisfacente cognizione di tali disposizioni.

Non si capisce per quale motivo – per richiamare qualche esempio utilizzato dall'Accademia della Crusca¹² – venga usata la locuzione *smart working* e non l'espressione 'lavoro agile'; allo stesso modo perché *booster* e non 'richiamo'.

Va pienamente condivisa l'affermazione secondo cui: «Se a un cittadino viene proposta una legge, deve essere messo nelle condizioni di capirla; poi al bar, a casa o sotto l'ombrellone ognuno può parlare come preferisce»¹³.

Una considerazione in ordine all'uso di una tale linguaggio – anticipato senza limiti in televisione¹⁴ – in rapporto alle norme che lo recepiscono. Il riferimento è al settore penalistico ma – per il principio di non contraddittorietà dell'ordinamento – può essere assunto in termini generali.

Nel valorizzare il principio di colpevolezza, la Corte costituzionale con la pronuncia in tema di rilevanza dell'*error juris* scusabile (sentenza n. 364/88), richiama il requisito della conoscenza dell'illiceità, e quindi la possibilità della conoscenza del precetto. Viene ribadito, cioè, il principio secondo cui la norma deve risultare chiaramente riconoscibile da parte della collettività. Il principio di riconoscibilità agisce, però, non solo sul piano della semplice comprensione dei singoli elementi che compongono il precetto, ma, anche, sul terreno della percezione del disvalore della condotta. Da questa significativa impostazione scaturiscono precisi doveri non solo per la collettività (obbligo di conoscenza e di informazione) ma anche per il legislatore chiamato a redigere le disposizioni in termini tassativi, chiari, e di facile comprensione.

Ne discende, scusandoci per l'ovvietà, che una delle prime regole per la redazione di norme di legge è proprio la comprensibilità e la chiarezza del precetto; il destinatario della legge – che non è il veggente, il cartomante, il 'tecnico' del diritto o, nel caso di specie, l'interprete di lingua

riporta il testo di cui all'art.1 lett. h) secondo cui: «h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi del presente decreto dalla società PagoPA S.p.A., nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla Consap-concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.».

¹² Si veda il servizio di G. ADINOLFI, «La Crusca boccia i termini tecnici inglesi: "Non usare bail in, meglio salvataggio interno"», (8/2/2016), in <https://firenze.repubblica.it>,

¹³ C. GIOVANARDI, cit.

¹⁴ che «Assieme ai due conflitti mondiali, ai totalitarismi e alla bomba di Hiroshima, la televisione è tra le più grandi tragedie dei nostri tempi. Non in sé, che anzi è un'indubbia conquista. Ma per il suo devastante uso. Incommensurabili le dimensioni dei suoi effetti devastatori nel tempo e nello spazio. Incomparabilmente più pernicioso della stupidità radiofonica, perché può contare oltre che sulla stupidità-audio anche sulla stupidità-video. Un autentico – è stato autorevolmente detto – "genocidio culturale"», F. MANTOVANI, *Stupidi si nasce*, cit., p. 251.

inglese, ma la persona comune – deve essere posto nella condizione di conoscere immediatamente e agevolmente il significato del comando giuridico, altrimenti, riprendendo il titolo di una famosa commedia di Luigi Pirandello, ‘non è una cosa seria’.